

Fiamma Verde S.r.l.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231

(Testo deliberato con determina congiunta degli amministratori del 14/10/2025)

INDICE

DEFINIZIONI	6
CAPITOLO 1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	8
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento.....	8
1.2 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente	10
CAPITOLO 2 – LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA.....	11
2.1 Individuazione dei rischi e protocolli	11
2.2 Il “sistema di controllo preventivo”	12
CAPITOLO 3 – ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI FIAMMA VERDE S.R.L.	14
3.1 Fiamma Verde S.r.l.	14
3.2 Codice di Condotta.....	14
3.3 Adozione del Modello.....	14
3.4 Funzione e scopo del Modello	14
3.5 Caratteristiche del Modello.....	15
3.6 La costruzione del Modello e la sua struttura	16
3.7 I principi ispiratori del Modello	17
3.8 Destinatari del Modello	18
3.9 Assetto organizzativo e contratti di servizi infragruppo	19
CAPITOLO 4 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA	20
4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	20
4.2 Durata in carica.....	22
4.3 Funzione, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	23
4.4 Flussi informativi dell'OdV verso il vertice aziendale	25
4.5 Flussi informativi verso l'OdV.....	26
CAPITOLO 5 – FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	27
5.1 Formazione ed informazione degli Esponenti aziendali	27
5.2 Selezione ed informazione dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner	27
CAPITOLO 6 – SISTEMA SANZIONATORIO.....	28
6.1 Funzione del sistema sanzionatorio.....	28
6.2 Misure nei confronti degli Amministratori.....	28
6.3 Misure nei confronti dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner	28
6.4 Misure nei confronti dell'OdV.....	29
CAPITOLO 7 – ATTIVITÀ SENSIBILI, REATI DI RIFERIMENTO E FUNZIONI COINVOLTE ..	30
PARTI SPECIALI	37
PARTE SPECIALE – A –.....	38
CAPITOLO A.1 - LE FATTISPECIE DI REATO.....	39
CAPITOLO A.2 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO.....	47
A.2.1 Enti della Pubblica Amministrazione.....	47
A.2.2 Pubblici Ufficiali.....	48
A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio	49

CAPITOLO A.3 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A.	51
A.3.1 Attività Sensibili nei rapporti con la P.A.	51
A.3.2 Attività Strumentali alla commissione di reati di tipo corruttivo	51
CAPITOLO A.4 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	52
A.4.1 Il sistema in linea generale	52
A.4.2 Il sistema di deleghe e procure	52
A.4.3 Principi generali di comportamento	54
CAPITOLO A.5 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	55
PARTE SPECIALE – B –	59
CAPITOLO B.1 - LE FATTISPECIE DI REATO	60
B.1.1 Le ipotesi di falsità	60
B.1.2 La tutela del capitale sociale	60
B.1.3 La tutela del corretto funzionamento della società	63
B.1.4 La tutela penale contro le frodi	63
CAPITOLO B.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI SOCIETARI	64
B.2.1 Attività Sensibili nell’ambito dei Reati societari	64
CAPITOLO B.3 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	65
B.3.1 Il sistema in linea generale	65
B.3.2 Principi generali di comportamento	65
CAPITOLO B.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	67
PARTE SPECIALE – C –	68
CAPITOLO C.1 – LE FATTISPECIE DI REATO	69
C.1.1 La corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	69
C.1.2 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	70
CAPITOLO C.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	72
C.2.1 Attività Sensibili nell’ambito dei Reati di corruzione tra privati	72
C.2.2 Attività Strumentali alla commissione di reati di tipo corruttivo	72
CAPITOLO C.3 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	73
C.3.1 Principi generali di comportamento	73
CAPITOLO C.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	74
PARTE SPECIALE – D –	77
CAPITOLO D.1 - LE FATTISPECIE DI REATO	78
D.1.1 Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	78
D.1.2 I delitti con finalità di terrorismo	81
D.1.3. I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	85
CAPITOLO D.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E	

REATI DI TERRORISMO E DEI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	87
D.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati di terrorismo.....	87
CAPITOLO D.3 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	88
D.3.1 Il sistema in linea generale	88
CAPITOLO D.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	89
PARTE SPECIALE – E –	91
CAPITOLO E.1 - LE FATTISPECIE DEI REATO	92
E.1.1 Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25- <i>septies</i> del D.Lgs. 231/2001).....	92
E.1.2 Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- <i>duodecies</i> del D.Lgs. 231/2001)	93
E.1.3 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603- <i>bis</i> c.p.)	93
CAPITOLO E.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E AL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	95
E.2.1 Attività Sensibili in materia di sicurezza sul lavoro	95
CAPITOLO E.3 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	96
E.3.1 Principi generali di comportamento.....	96
CAPITOLO E.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO.....	103
PARTE SPECIALE – F –	108
CAPITOLO F.1 - LE FATTISPECIE DI REATO.....	109
F.1.1 I delitti informatici	109
F.1.2 I delitti in violazione del diritto d'autore	116
CAPITOLO F.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI DELITTI INFORMATICI E IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	120
F.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei delitti informatici e in violazione del diritto d'autore.	120
CAPITOLO F.3 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	121
F.3.1 Principi generali di comportamento.....	121
CAPITOLO F.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO.....	125
PARTE SPECIALE – G –.....	130
CAPITOLO G.1 - LE FATTISPECIE DI REATO.....	131
G.1.2 Reati Ambientali di cui all'art. 25- <i>undecies</i> previsti dal Codice dell'Ambiente (Decreto Legislativo 152/2006).....	132
G.1.1 Reati Ambientali di cui all'art. 25- <i>undecies</i> previsti dal Codice Penale.....	137
CAPITOLO G.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI	139
G.2.1 Attività Sensibili in relazione ai reati ambientali	139

CAPITOLO G.3 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	140
G.3.1 Principi generali di comportamento	140
CAPITOLO G.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	141
PARTE SPECIALE – H –	142
CAPITOLO H.1 - LE FATTISPECIE DEI REATO	143
CAPITOLO H.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	145
I.2.1 Attività Sensibili in relazione ai reati di criminalità organizzata.....	145
CAPITOLO H.3 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	146
H.3.1 Principi generali di comportamento	146
CAPITOLO H.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	147
PARTE SPECIALE – I –	149
CAPITOLO I.1 - LE FATTISPECIE DI REATO.....	150
I.1.1. I reati tributari	150
CAPITOLO I.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI TRIBUTARI	154
I.2.1 Attività Sensibili nell’ambito dei Reati tributari.....	154
CAPITOLO I.3 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	155
I.3.1 Il sistema in linea generale	155
CAPITOLO I.4 - PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO.....	156

DEFINIZIONI

- Amministratori: i due amministratori di Fiamma Verde S.r.l.
- Attività Sensibili: le attività svolte da Fiamma Verde S.r.l. nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.
- Codice dell'Ambiente o Cod. Amb.: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni e integrazioni.
- Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Fiamma Verde S.r.l. in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- Decreto Sicurezza: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".
- Destinatari: ha il significato previsto al paragrafo 3.7.
- D.Lgs. 231/2001 o il Decreto o il Decreto 231: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modifiche o integrazioni.
- Esponenti aziendali: gli amministratori, i dirigenti, i responsabili di funzione di Fiamma Verde S.r.l.
- Fornitori: tutti i fornitori di beni e servizi Fiamma Verde S.r.l., ivi inclusi gli appaltatori (come *infra* definiti).
- Gruppo: il gruppo di cui Fiamma Verde S.r.l. fa parte.
- Impianti: impianti per la produzione di biometano.
- Legge sul Diritto d'Autore o L.A.: Legge 22 aprile 1941, n. 633 relativa alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
- Linee Guida: le Linee Guida per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni.
- Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.
- Organismo di Vigilanza o OdV: organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché all'opportunità di un suo aggiornamento.
- P.A.: la pubblica amministrazione, inclusi i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

- Partner: le controparti contrattuali di Fiamma Verde S.r.l. sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con Fiamma Verde S.r.l. nell'ambito delle Attività Sensibili.
- Reati o Reati Presupposto: le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
- Società o Fiamma Verde S.r.l.: Fiamma Verde S.r.l., con sede Corso Vittorio Emanuele II, 24 - CAP 20122 Milano

CAPITOLO 1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal Decreto 231 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un interesse o un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto alla tipologia di Reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto - nel suo testo originario - si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Nel corso degli anni una serie di interventi legislativi ha però ampliato il novero dei Reati ricomprendendovi numerose fattispecie previste nel nostro ordinamento.

Ad oggi, quindi, tra i c.d. reati presupposto sono contemplati:

- (i) i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- (ii) i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto);

- (iii) alcune fattispecie di cd. reati societari (art. 25-*ter* del Decreto);
- (iv) i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto);
- (v) i reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*-1 del Decreto);
- (vi) i reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies* del Decreto);
- (vii) i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto);
- (viii) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);
- (ix) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto);
- (x) i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* del Decreto);
- (xi) i delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto);
- (xii) i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*-1 del Decreto);
- (xiii) i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto);
- (xiv) l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto);
- (xv) i reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);
- (xvi) l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto);
- (xvii) i reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto);
- (xviii) i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto);
- (xix) i reati tributari (art. 25-*quinqesdecies* del Decreto);
- (xx) i reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto);
- (xxi) i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 del Decreto).

1.2 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei cd. reati presupposto.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità di commissione dei reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello (ivi incluso un sistema di *whistleblowing*);
- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ai fini dell'esonero da responsabilità, il D.Lgs. 231/2001 prevede altresì che:

1. la società abbia provveduto all'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento (c.d. Organismo di Vigilanza);
2. l'organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello;
3. la società abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello;
4. l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

Lo stesso Decreto dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (*i.e.* "Linee Guida") redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

CAPITOLO 2 – LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

2.1 Individuazione dei rischi e protocolli

Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è ispirata ai principi di cui alle Linee Guida predisposte da Confindustria nella loro ultima versione di giugno 2021.

Gli elementi che le Linee Guida indicano come fondamentali nella costruzione del Modello sono riconducibili alle seguenti attività:

- individuazione delle Attività Sensibili, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono individuate nei seguenti strumenti:

- codice etico (o di condotta);
- sistema organizzativo;
- procedure aziendali;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione e formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - a) autonomia e indipendenza;
 - b) professionalità;
 - c) continuità di azione.
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

2.2 Il “sistema di controllo preventivo”

Le componenti principali del sistema di controllo preventivo ai fini esimenti dalla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 individuate da Confindustria sono:

a) per i reati di natura dolosa:

- l'adozione di un modello organizzativo;
- l'esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto nella definizione dell'attribuzione delle responsabilità;
- l'esistenza di un *corpus* di procedure manuali ed informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- la previsione di specifici poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- la presenza di un sistema di controllo sulla gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- la comunicazione al personale deve essere capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta;
- lo svolgimento di attività di formazione del personale coinvolto nelle aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati c.d. presupposto.

b) per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

oltre a quelle già sopra menzionate, le componenti del sistema di controllo devono prevedere:

- lo svolgimento di attività di formazione e addestramento adeguati alle mansioni di ciascun lavoratore/operatore;
- la comunicazione ed il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli;
- l'armonizzazione della gestione operativa dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro con quella complessiva dei processi aziendali;
- la previsione di un sistema di monitoraggio della sicurezza le cui modalità e responsabilità devono essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Le componenti sopra descritte devono integrarsi in un unico complesso sistema che rispetti i

seguenti principi di controllo:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione e transazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (“nessuno può gestire in autonomia un intero processo”);
- documentazione (anche attraverso la redazione di verbali scritti) dei controlli effettuati.

CAPITOLO 3 – ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI FIAMMA VERDE S.R.L.

3.1 Fiamma Verde S.r.l.

Fiamma Verde S.r.l. (la “**Società**”) è una società di sviluppo, costruzione e gestione di progetti di biometano in Italia.

La Società controlla al 100% le seguenti società veicolo italiane controllate:

- Green House Energy S.r.l.;
- Biomethan Energy 3 – Società agricola S.r.l.;
- Pozzaglio Biometano – Società Agricola S.r.l.;
- VLF S.r.l.

3.2 Codice di Condotta

La Società ha provveduto ad adottare un codice di condotta (il “**Codice di Condotta**”).

Il Codice di Condotta, parte integrante del Modello, forma con esso un *corpus* di norme interne che definiscono formalmente l'insieme dei valori etici, di integrità e trasparenza che ispirano la Società in ogni suo rapporto nonché nell'esercizio dei propri diritti, doveri e responsabilità.

Il Codice di Condotta della Società, che qui si intende integralmente richiamato, costituisce altresì un fondamento essenziale del Modello, le cui disposizioni si integrano con quanto in esso sancito.

3.3 Adozione del Modello

Nell'ottica di adeguare il proprio sistema organizzativo alla *best practice* in essere in materia e di prevenire il rischio di commissione di Reati al proprio interno, Fiamma Verde S.r.l. ha adottato il presente Modello con determina congiunta degli Amministratori del 14/10/2025.

Fiamma Verde ha, inoltre, in pari data, istituito un Organismo di Vigilanza cui è stato attribuito il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

3.4 Funzione e scopo del Modello

Fiamma Verde è sensibile alle aspettative del proprio azionista e degli *stakeholders* in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di Reati di cui al Decreto.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di *Corporate Governance* della Società, in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e consentono di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001; pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo

finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione delle Attività Sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari (così come indicati nel paragrafo 3.7. del presente documento).

Il Modello ha inoltre la finalità di:

- sensibilizzare tutti i Destinatari e diffondere a tutti i livelli della Società le regole comportamentali contenute nello stesso;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle Attività Sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la stessa fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Attività Sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati stessi.

3.5 Caratteristiche del Modello

Caratteristiche del presente Modello sono l'efficacia, la specificità e l'attualità.

L'efficacia

L'efficacia del Modello dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – il rischio di responsabilità da Reato. Tale idoneità è garantita dall'esistenza sia di meccanismi di controllo idonei ad identificare le anomalie del sistema sia di strumenti di intervento tempestivo per contrastare efficacemente dette anomalie.

La specificità

La specificità del Modello ne determina l'efficacia:

1. specificità delle Attività Sensibili ex art. 6, comma 2, lett. a), D.Lgs. 231/2001, che impone una “mappatura” delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. specificità dei processi di formazione delle decisioni dell'ente e dei processi di attuazione nelle Attività Sensibili ex art. 6, comma 2, lett. b), D.Lgs. 231/2001.

L'attualità

Il Modello è idoneo a ridurre i rischi da Reato solo se costantemente adattato alla struttura e all'attività d'impresa, per questo motivo la disposizione di cui all'art. 6, D.Lgs. 231/2001 attribuisce all'Organismo di Vigilanza il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

L'art. 7 del Decreto, invece, stabilisce che è necessaria una verifica periodica del Modello per una sua efficace attuazione; del pari si deve procedere ad una sua modifica allorquando siano scoperte violazioni oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della società/ente.

3.6 La costruzione del Modello e la sua struttura

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle Attività Sensibili, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

1. Identificazione delle Attività Sensibili ed Effettuazione della "Gap Analysis"

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si possano realizzare i Reati.

L'identificazione delle cd. Attività Sensibili, al fine della loro corretta gestione, è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale rilevante *ratione materiae* (statuto, visura di Fiamma Verde, sistema di deleghe e procure, procedure interne e alcuni documenti adottati dalla controllante ma applicabili anche alla Società ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale.

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio astratto di commissione di uno dei Reati.

Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione e di controllo delle Attività Sensibili e la loro conformità ai principi di controllo interno comunemente accolti e sono state individuate le azioni di miglioramento da attuare al fine di pervenire alla definizione per la Società del Modello ex D.Lgs. 231/2001. Il tutto è descritto analiticamente nel documento denominato "Documento di Analisi dei Rischi e Suggerimenti", sulla base del quale è stato poi predisposto il presente Modello.

2. Predisposizione del Modello.

Il presente Modello è costituito dai seguenti documenti:

- i. una "Parte Generale", contenente l'insieme delle regole e dei principi generali dettati dal Modello;

ii. n. 9 “Parti Speciali” predisposte per alcune diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 e ritenute astrattamente ipotizzabili in relazione all’attività svolta da Fiamma Verde a valle dell’analisi dei rischi, ossia:

- Parte Speciale A – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
- Parte Speciale B – Reati societari (ad esclusione dei Reati di corruzione tra privati oggetto di apposita Parte Speciale);
- Parte Speciale C – Reati di corruzione tra privati;
- Parte Speciale D – Reati di ricettazione riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, reati di terrorismo e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Parte Speciale E – Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e Delitti contro la personalità individuale;
- Parte Speciale F – Reati informatici e delitti in violazione del diritto d’autore;
- Parte Speciale G – Reati ambientali;
- Parte Speciale H – Delitti di criminalità organizzata;
- Parte Speciale I – Reati tributari.

In particolare, ciascuna delle anzidette Parti Speciali ha la funzione di:

- a) identificare i principi comportamentali specifici che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello ed in particolare della limitazione del rischio di commissione della specifica tipologia di Reati da ognuna di esse considerato; e
- b) fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3.7 I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda (Codice di Condotta, procedure e prassi aziendali), rilevati in fase

di *as-is analysis*, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

1. le Linee Guida, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle Attività Sensibili;
2. il sistema di controlli già implementato dalla Società e dal Gruppo;
3. i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 e in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV), interno alla struttura aziendale, del compito di verificare l'efficace e corretta attuazione del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - la messa a disposizione dell'OdV di risorse adeguate ai compiti affidatigli ed ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di verifica dell'adeguatezza del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo cd. *ex post*);
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e dei principi comportamentali istituiti;
4. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti.

3.8 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono ai seguenti soggetti:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società ivi compresi gli Amministratori;
- b) persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società stessa;
- c) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra;
- d) limitatamente a quanto specificamente indicato nei relativi accordi contrattuali, ai Consulenti, Fornitori, Partner e, in genere, a tutti coloro che operano in nome o per conto o comunque nell'interesse della Società.

I contenuti del Modello sono comunicati ai Destinatari con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo Capitolo 5 della presente Parte Generale. I Destinatari sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

3.9 Assetto organizzativo e contratti di servizi infragruppo

Ai fini dell'attuazione del Modello riveste fondamentale importanza l'assetto organizzativo della Società, ed in base al quale vengono individuate le strutture organizzative essenziali, le rispettive aree di competenza e le principali responsabilità ad esse attribuite.

Le prestazioni di servizi svolte a favore della Società da parte delle altre società del gruppo che possono interessare le Attività Sensibili di cui alle successive Parti Speciali, devono essere disciplinate da un contratto scritto.

I contratti di outsourcing devono prevedere:

- 1) una descrizione dettagliata delle attività esternalizzate;
- 2) i poteri di verifica e controllo spettanti alla Società;
- 3) le modalità di tariffazione dei servizi resi;
- 4) l'obbligo dell'outsourcer, quale Destinatario del Modello, di dare esecuzione all'attività nel rispetto delle previsioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Società;
- 5) l'obbligo dell'outsourcer di assicurare la partecipazione dei propri Esponenti aziendali che svolgono attività per conto o nell'interesse della Società ai corsi di formazione di cui al par. 5.1.;
- 6) la facoltà di risolvere il contratto tra le parti in caso di violazione dell'obbligo di dare esecuzione all'attività nel rispetto delle previsioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Società.

CAPITOLO 4 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, lett. b), D.Lgs. 231/2001, condizione indispensabile per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa è l'attribuzione ad un organismo di Fiamma Verde, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Sul tema le Linee Guida, interpretando le disposizioni del Decreto, ne suggeriscono l'individuazione in un organo interno alla struttura della società, che può essere in composizione collegiale o essere in composizione monocratica, caratterizzato da autonomia, indipendenza, efficienza operativa e continuità di azione, nonché in possesso di professionalità e onorabilità adeguate al ruolo.

I singoli requisiti che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza sono i seguenti.

a) Autonomia e indipendenza

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, l'organo amministrativo).

In sede di costituzione dell'OdV, la sua indipendenza è assicurata dall'obbligo, in capo all'organo amministrativo, di approvare una dotazione annua adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (ad esempio, consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'indipendenza, infine, presuppone che il membro o i membri dell'Organismo di Vigilanza, in caso di composizione collegiale, non si trovino in una posizione, neppure potenziale di conflitto d'interessi con la Società né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

b) Onorabilità e cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica, i seguenti soggetti:

- i. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovverosia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ii. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (cosiddetta "*Legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*") o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (cosiddetta "*Legge antimafia*");

- iii. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
- 1) per uno dei delitti previsti nel titolo XI, del libro V, c.c. (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni;
 - 2) a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 c.p., i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 c.p.);
 - 3) per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - 5) in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena, per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- iv. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9, D.Lgs. 231/2001, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva.

c) Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale

L'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

d) Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri d'indagine, cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento.

L'OdV non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

4.2 Durata in carica

Gli Amministratori provvedono alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita determina: a tal riguardo, al momento della nomina dovranno essere forniti nel corso della riunione consiliare adeguati chiarimenti in merito alla professionalità del suo componente o dei suoi componenti, in caso di composizione collegiale, il cui *curriculum vitae* verrà allegato al relativo verbale.

L'OdV viene nominato per un periodo di 1 anno automaticamente rinnovabile, salvo disdetta, da comunicarsi entro 30 giorni prima della scadenza indicata nella determina di approvazione del modello stesso.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte degli Amministratori.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, il componente o i componenti dell'Organismo, in caso di composizione collegiale:

- a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati quali amministratori della Società;
- b) non devono svolgere funzioni operative o di *business* all'interno della Società;
- c) non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con la Società, con società da essa controllate o ad essa collegate (fatto salvo il rapporto di lavoro subordinato), né intrattenere significativi rapporti d'affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
- d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- e) non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società;

- f) devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità indicati nella lettera b) del paragrafo 4.1 che precede.

Il componente o i componenti dell'Organismo di Vigilanza, in caso di composizione collegiale, sono tenuti a sottoscrivere, all'atto della nomina e poi periodicamente, una dichiarazione attestante l'esistenza e la successiva persistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente agli Amministratori e agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), le circostanze di cui alla lettera f), la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, il componente o i componenti dell'Organismo, in caso di composizione collegiale, non possono essere revocati dall'Amministratorese non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 4.6;
- c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- e) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva agli Amministratori, che prenderanno senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza, qualora abbia una composizione collegiale, si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, gli Amministratori provvedono a nominare nuovi componenti.

4.3 Funzione, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV di Fiamma Verde è affidato il compito di vigilare:

- 1) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- 2) sull'idoneità ed efficacia del Modello in relazione alla struttura di Fiamma Verde ed ai suoi eventuali mutamenti;

- 3) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni strutturali e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV di Fiamma Verde il compito di:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- verificare il rispetto degli *standards* di comportamento e delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie Attività Sensibili; per lo svolgimento delle attività di verifica e di controllo, di cui al presente punto e dei precedenti, l'OdV potrà avvalersi delle attività di verifica delle funzioni di controllo eventualmente nominate dalla Società;
- riferire periodicamente agli Amministratori circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli *standards* di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- promuovere e/o sviluppare l'organizzazione, di concerto con le funzioni aziendali preposte, di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli *standards* cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- assicurare l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Attività Sensibili;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni, comprese le segnalazioni, rilevanti in merito al rispetto del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni e atti specifici, posti in essere nelle Attività Sensibili come individuate nel Modello;
- segnalare agli Amministratori gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo a Fiamma Verde;

- formulare proposte agli Amministratori di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività d'impresa;
 - modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
 - modifiche normative.
- introdurre, se necessario e fermo restando quanto previsto nel presente documento, altre regole operative relative, ad esempio, alla cadenza delle proprie riunioni, alle eventuali specifiche mansioni affidate ai singoli componenti ovvero alla gestione delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'incarico.

Tutte le attività poste in essere dall'OdV nello svolgimento dei suoi compiti non sono soggette al sindacato di alcun altro organismo o struttura della Società.

4.4 Flussi informativi dell'OdV verso il vertice aziendale

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV ha due differenti tipologie di flussi informativi:

- la prima, su base continuativa, e non appena ve ne sia la necessità, direttamente verso gli Amministratori;
- la seconda, su base almeno annuale, anche tramite apposita relazione scritta, nei confronti degli Amministratori.

Tali flussi informativi hanno ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'OdV;
2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello. Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri soggetti sopra individuati.

Gli Amministratori hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV che, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

4.5 Flussi informativi verso l'OdV

Con riferimento all'istituto del cosiddetto "*whistleblowing*" previsto dall'art. 6, comma 2-*bis* del Decreto 231, la Società prevede un canale di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e un sistema disciplinare conformi al D.Lgs. 24/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, "*riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" ("**Decreto Whistleblowing**").

La Società, in conformità a quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing*, ha istituito, sentite le rappresentanze sindacali, canali interni per le segnalazioni (che garantiscono la riservatezza del segnalante e della persona coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione) e ha individuato un destinatario delle segnalazioni interne.

Le segnalazioni possono essere, quindi, trasmesse da tutti i Destinatari (e da altri possibili segnalanti individuati dal Decreto *Whistleblowing*) con le seguenti modalità:

- tramite piattaforma informatica, che consente l'invio all'Organismo di Vigilanza in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta, accessibile tramite il sito internet della Società (<https://fiammaverde.net/>);
- tramite invio di una email al seguente indirizzo: "claims.whistleblowing@fiammaverde.net", riservato all'Organismo di Vigilanza.

La Società, al fine di disciplinare l'utilizzo del canale di segnalazione interno e la gestione delle segnalazioni nonché al fine di fornire informazioni chiare sui presupposti per l'effettuazione di una segnalazione, ha adottato un'apposita procedura denominata "Procedura *Whistleblowing*", alla quale si fa rimando per ogni ulteriore dettaglio.

I canali di segnalazione di cui sopra vengono comunicati dalla Società a tutti gli interessati.

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione; a tal proposito, la Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che sia assicurato il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante (o di soggetti collegati) in ragione di una segnalazione.

CAPITOLO 5 – FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 Formazione ed informazione degli Esponenti aziendali

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è precipuo obiettivo della Società quello di garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta in esso contenute sia alle risorse già presenti in Società sia a quelle future. Il livello di conoscenza è realizzato con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti gli Esponenti aziendali al momento della sua adozione, così come lo sono eventuali successivi aggiornamenti significativi.

I nuovi assunti, invece, sono informati dell'adozione da parte della Società del Modello al momento dell'avvio dell'attività lavorativa presso la Società.

La Società, in particolare, deve garantire che ciascun nuovo assunto:

- riceva, al momento dell'instaurazione del rapporto, copia aggiornata del Modello della Società;
- sottoscriva una dichiarazione di ricezione e di impegno al rispetto dello stesso.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei rispettivi destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno gli stessi funzioni di rappresentanza della Società.

5.2 Selezione ed informazione dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner

Salvo quanto sopra previsto in relazione ai contratti di *outsourcing* infragruppo, relativamente ai Consulenti, ai Fornitori e ai Partner, sono istituiti appositi sistemi in grado di orientare la selezione dei medesimi secondo criteri che tengano in debito conto i principi di prevenzione ed integrità di cui al presente Modello, principi di cui gli stessi verranno adeguatamente informati.

In occasione dell'instaurarsi di un nuovo rapporto con Consulenti, Partner e Fornitori di Fiamma Verde:

- a) informerà la controparte in merito al proprio impegno a svolgere la propria attività aziendale in modo lecito e nel pieno rispetto dei principi previsti dal D.Lgs. 231/2001 e dell'adozione del Modello;
- b) chiederà alla controparte di tenere, a sua volta, condotte conformi ai principi previsti dal D.Lgs. 231/2001.

CAPITOLO 6 – SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 Funzione del sistema sanzionatorio

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto, essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In virtù di quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing*, si precisa che le sanzioni previste dal sistema sanzionatorio possono essere applicate anche al segnalante, salvo condanna in primo grado per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ritenuto responsabile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave.

6.2 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello, ovvero di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante, o nell'ipotesi di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate da parte di uno degli Amministratori, l'OdV informa l'altro amministratore, che prende gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge nonché l'eventuale revoca di deleghe che siano state conferite all'amministratore che viola il Modello.

È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per la Società di rivalersi sull'autore della condotta censurata per ogni danno, anche di immagine, e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione del presente Modello.

6.3 Misure nei confronti dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili ai Consulenti, ai Fornitori o ai Partner o ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti a Fiamma Verde come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto 231.

6.4 Misure nei confronti dell'OdV

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, gli Amministratori potranno informare il socio, convocando l'Assemblea dei Soci.

Questa, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

CAPITOLO 7 – ATTIVITÀ SENSIBILI, REATI DI RIFERIMENTO E FUNZIONI COINVOLTE

Area sensibile		
Attività Sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione e di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)		
Attività sensibili	Reati di riferimento	Figura/Funzione (coinvolta nell'Attività sensibile)
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione - Gestione delle verifiche e delle ispezioni - Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria 	<ul style="list-style-type: none"> - corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 320 c.p.) - corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319-<i>bis</i>, 320 e 321 c.p.) - corruzione in atti giudiziari (art. 319-<i>ter</i> c.p.) - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-<i>quater</i> c.p.) - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle corti internazionali o degli organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322-<i>bis</i> c.p.) - frode nelle pubbliche forniture (art. 346 c.p.) - traffico di influenze illecite (art. 346-<i>bis</i> c.p.) - concussione (art. 317 c.p.) - truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-<i>bis</i> c.p.) - frode informatica (art. 640-<i>ter</i> c.p.) - malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-<i>bis</i> c.p.) 	Funzione legale

	<ul style="list-style-type: none"> - indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-<i>ter</i> c.p.) - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-<i>bis</i> c.p.) 	
Area sensibile		
Attività sensibili in relazione ai reati societari (ivi incluse le fattispecie di corruzione tra privati) (art. 25 <i>ter</i>, D.Lgs. 231/2001)		
Attività sensibili	Reati di riferimento	Figura/Funzione (coinvolta nell'Attività sensibile)
<ul style="list-style-type: none"> - Formazione e tenuta della contabilità, del bilancio d'esercizio, delle relazioni e di altre comunicazioni societarie previste dalla legge - Gestione delle operazioni sul capitale e delle attività assembleari - Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali - Approvvigionamento di beni e servizi - Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e compagnie assicurative 	<ul style="list-style-type: none"> - false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) - fatti di lieve entità (art. 2621-<i>bis</i> c.c.) - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) - indebita ripartizione dei beni sociali da parte di liquidatori (art. 2633 c.c.) - impedito controllo (art. 2625 c.c.) - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) - aggioaggio (art. 2637 c.c.) - corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) - istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-<i>bis</i> c.c.) 	<p>Funzione legale</p> <p>Funzione Amministrazione e Finanza</p>
Area sensibile		
Attività sensibili in relazione ai Reati di Criminalità organizzata (art. 24 <i>ter</i> D.Lgs. 231/2001)		
Attività sensibili	Reati di riferimento	Figura/Funzione (coinvolta nell'Attività sensibile)

- Approvvigionamento di beni e servizi	- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	Funzione Commerciale/Costruzione
Area sensibile		
Attività Sensibili in relazione ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 <i>septies</i> D.Lgs. 231/2001)		
Attività sensibili	Reati di riferimento	Figura/Funzione (coinvolta nell'Attività sensibile)
- Selezione e gestione dei rapporti con gli appaltatori e i subappaltatori	<ul style="list-style-type: none"> - omicidio colposo (art. 589 c.p.) - lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.) - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-<i>bis</i> c.p.) - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-<i>bis</i> c.p.) 	Funzione Commerciale/Costruzione Tutte le figure coinvolte nell'organigramma sicurezza
Area sensibile		
Attività sensibili in relazione ai reati di ricettazione riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e finanziamento del terrorismo e ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (artt. 25 <i>octies</i> e 25 <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001)		
Attività sensibili	Reati di riferimento	Figura/Funzione (coinvolta nell'Attività sensibile)
<ul style="list-style-type: none"> - Approvvigionamento di beni e servizi - Gestione dei flussi finanziari - Gestione di strumenti di pagamento diversi dai contanti 	<ul style="list-style-type: none"> - ricettazione (art. 648 c.p.) - riciclaggio (art. 648-<i>bis</i> c.p.) - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-<i>ter</i> c.p.) - autoriciclaggio (art. 648-<i>ter</i>.1 c.p.) - associazioni sovversive (art. 270 c.p.) - associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-<i>bis</i> c.p.) - assistenza agli associati (art. 270-<i>ter</i> c.p.) - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-<i>quater</i> c.p.) 	Funzione Commerciale/Costruzione

	<ul style="list-style-type: none"> - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-<i>quinqüies</i> c.p.) - condotte con finalità di terrorismo (art. 270-<i>sexies</i> c.p.) - attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) - atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-<i>bis</i> c.p.) - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-<i>bis</i> c.p.) - istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello stato (art. 302 c.p.) - cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.) - banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.) - reati, posti in essere in violazione dell'art. 2 della convenzione di new york dell'8 dicembre 1999 - indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-<i>ter</i> c.p.) - detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-<i>quater</i> c.p.) - frode informatica (art. 640-<i>ter</i> c.p.) 	
Area sensibile		
Attività Sensibili in relazione ai reati ambientali (art. 25 <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001)		
Attività sensibili	Reati di riferimento	Figura/Funzione (coinvolta nell'Attività sensibile)
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione dei rifiuti - Gestione degli adempimenti (ivi inclusa la comunicazione alle autorità) relativi agli eventi accidentali che siano potenzialmente in grado di contaminare 	<ul style="list-style-type: none"> - inquinamento ambientale (art. 452-<i>bis</i> c.p.) - disastro ambientale (art. 452-<i>quater</i> c.p.) - delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-<i>quinqüies</i> c.p.) 	<p>Funzione Commerciale/Costruzione</p> <p>Delegato ambientale</p>

<p>il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee</p> <p>- Impatto sulla biodiversità</p>	<ul style="list-style-type: none"> - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-<i>sexies</i> c.p.) - circostanze aggravanti (art. 452-<i>octies</i> c.p.) - uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-<i>bis</i> c.p.) - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-<i>bis</i> c.p.) - attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 cod. amb.) - gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 comma 1 cod. amb.) - gestione di discarica non autorizzata (art. 256 terzo comma cod. amb.) - miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 quinto comma cod. amb.) - bonifica dei siti (art. 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) - omessa bonifica del sito inquinato (art. 257 cod. amb.) - mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 cod. amb (art. 257 cod. amb.) - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 cod. amb.) - traffico illecito di rifiuti (art. 259 cod. amb.) 	
Area sensibile		
Attività Sensibili in relazione ai reati tributari (art. 25 <i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001)		
Attività sensibili	Reati di riferimento	Figura/Funzione (coinvolta nell'Attività sensibile)
- Gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali	- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000)	Funzione Amministrazione e Finanza

<ul style="list-style-type: none"> - Gestione della fatturazione infragruppo - Selezione dei consulenti in materia fiscale 	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000) - dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000) - omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000) - indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000) 	
Area sensibile		
Attività Sensibili in relazione ai reati informatici e ai delitti in violazione del diritto d'autore (art. 24 bis e art. 25 novies D.Lgs. 231/2001)		
Attività sensibili	Reati di riferimento	Figura/Funzione (coinvolta nell'Attività sensibile)
<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo dei sistemi informatici - Utilizzo di contenuti coperti da diritto d'autore 	<ul style="list-style-type: none"> - falsità in documenti informatici (art. 491-<i>bis</i> c.p.) - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-<i>ter</i> c.p.) - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-<i>quater</i> c.p.) - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-<i>quinquies</i> c.p.) - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quater</i> c.p.) - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quinquies</i> c.p.) - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-<i>bis</i> c.p.) - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-<i>ter</i> c.p.) 	<p>Funzione legale in outsourcing</p> <p>Funzione IT</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-<i>quater</i> c.p.) - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-<i>quinquies</i> c.p.) - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-<i>quinquies</i> c.p.) - violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, d.l. 21 settembre 2019, n. 105) - divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171 comma 1 lett. a-<i>bis</i> e comma 3. legge sul diritto d'autore) - duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171-<i>bis</i> legge sul diritto d'autore) - duplicazione, riproduzione, trasmissione – per uso non personale e a scopo di lucro – di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio (art. 171-<i>ter</i> legge sul diritto d'autore) - mancata comunicazione alla SIAE dei dati identificativi dei supporti non soggetti al contrassegno da parte dei produttori o importatori degli stessi (art. 171-<i>septies</i> legge sul diritto d'autore) - produzione, importazione, vendita, installazione e utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-<i>octies</i> legge sul diritto d'autore). 	
--	--	--